

Determina n. 13/2021

Prot. n. 0041624

OGGETTO: Revoca della Determina n. 11/2021 avente come oggetto "DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dei molluschi bivalvi vivi della specie **Fasolaro** (Callista chione), classificati nell'ambito 04M001 (tratto di mare da 3 a 12 miglia, da foce fiume Tagliamento a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE dei molluschi bivalvi vivi della specie Fasolaro** (Callista chione), classificati nell'ambito 04M001 (tratto di mare da 3 a 12 miglia, da foce fiume Tagliamento a foce fiume Sile)".

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO il Regolamento CE n. 627/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

VISTA la D.G.R.V. n. 200 del 24/02/2021 recante "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019.

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

PRESO ATTO degli esiti analitici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. **21BAT_U/3592** del 02/07/2021 e n. **21BAT_U/3790** del 08/07/2021 relativi ai campioni di **Fasolaro** (Callista chione) prelevati in data 28/06/2021 con n. di verbale 050504-2100068001B ed in data 05/07/2021 con n. di verbale 050504-2100071501B dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'ambito 04M001, risultati conformi per la ricerca di E.coli

RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, la suindicata determina

ORDINA

La **revoca** della propria Determina n. 11/2021 avente come oggetto "DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dei molluschi bivalvi vivi della specie **Fasolaro** (Callista chione), classificati nell'ambito 04M001 (tratto di mare da 3 a 12 miglia, da foce fiume Tagliamento a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed **OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE** dei molluschi bivalvi vivi della specie **Fasolaro** (Callista chione), classificati nell'ambito 04M001 (tratto di mare da 3 a 12 miglia, da foce fiume Tagliamento a foce fiume Sile)"

DISPONE

che copia della presente Determina 13/2021 sia notificata alle seguenti imprese interessate:

O.P. Fasolari	info@pec.fasolari.it
----------------------	-----------------------------

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle e di Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di S. Michele al T., Caorle, Eraclea e Jesolo e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Caorle**
- **Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

nonché per conoscenza alle cooperative della pesca e CSM operanti nel territorio dell'**AULSS 4 Veneto Orientale**

Il Direttore Generale

dott. Mauro Filippi

Firma valida

Firmatario: Mauro Filippi

Data: 13/07/2021 10:00:00 GMT